



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA N. 41

DEL 05/06/2018

OGGETTO:

Anzaldi Alessandra / Comune di Naro, ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Conferimento incarico.

L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di giugno alle ore 12,00 e seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

- | | | |
|-------------------------|--------------|-------|
| • Cremona Calogero | Sindaco | |
| • Cangemi Calogero | Vice Sindaco | |
| • Giunta Rosa Maria | Assessore | |
| • Schembri Stefano | Assessore | |
| • Lisinicchia Francesco | Assessore | |

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell'art. 52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l'assistenza del Segretario Comunale, invita i membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il responsabile del procedimento dichiara preliminarmente di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90;

PREMESSO CHE:

- Con nota in atti al prot. n. 15441 del 30/10/2017, l'Avv. Lillo Fumo, in nome e per conto della Signora Anzaldi Alessandra, invitava e diffidava il Comune di Naro a pagare la complessiva somma di euro 40.748,60 , già versata per costo/contributo di costruzione per la realizzazione di un opificio destinato alla lavorazione di prodotti ortofrutticoli, sito in contrada Spagnolo a Naro;

- in tale nota si sosteneva che ricorrono i presupposti e le condizioni per l'esenzione del contributo di costruzione, sia per la natura della costruzione sia per l'esistenza della normativa che disciplina le tipologie di esenzione del pagamento di tale contributo (art. 17 c. 3 del DPR n. 380/2001);

- in riscontro a tale nota, l'UTC sosteneva che non si poteva procedere al rimborso in quanto nella richiesta di concessione edilizia, la Signora Anzaldi non aveva incluso nessun certificato rilasciato dagli organi preposti che attestasse la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale e antecedente alla richiesta stessa, per poter usufruire delle agevolazioni previste dall' art. 17 c. 3 del DPR n. 380/2001;

- in data 19/04/2018 prot. n. 6391 del 23/04/2018, è stato notificato al Comune di Naro, da parte della Signora Anzaldi Alessandra, ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Agrigento;

- la ricorrente con tale ricorso, chiede che con l'accoglimento del ricorso, il Comune di Naro venga condannato:

* al rimborso della somma di euro 40.748,60 o della diversa somma che dovesse risultare non dovuta, oltre interessi legali a decorrere dalla data del pagamento e/o da altra data,

* e al pagamento delle spese di giudizio;

- in seguito ad istruttoria da parte di questo ufficio, con nota, in atti al prot. n. 6693 del 27/04/2018, il Capo Settore Tecnico competente dell'UTC del Comune di Naro, ha relazionato che “ *non poteva procedersi al rimborso di che trattasi, in quanto alla data di presentazione della richiesta della concessione edilizia del 04/07/2012, la Signora Anzaldi Alessandra ... non aveva accluso nessun certificato che attestasse la qualifica di - Imprenditore Agricolo a titolo principale - rilasciato dagli organi preposti e che tale requisito, doveva essere posseduto in data antecedente alla presentazione della richiesta di concessione edilizia del 04/07/2012 per usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 17 comma 3 del DPR 380/01* “ ;

CONSIDERATO:

che è opportuno conformarsi alla nota dell' U.T. C., costituirsi in giudizio e nominare un legale di fiducia per la difesa del Comune di Naro;

RILEVATO CHE:

- nell'ambito del nuovo *Codice dei contratti pubblici* di cui al d.lgs. n. 50/2016 i **servizi legali** (relativi alla rappresentanza legale dell'ente da parte di un avvocato) risultano espressamente ricompresi (**art. 17, co. 1, lett. d n.1**) tra i cd. *servizi esclusi*, cui pertanto – ferma restando la nuova qualificazione in termini di *servizio* – non si applicano le disposizioni del medesimo *Codice* (art. 17, co. 1), risultando tuttavia il relativo affidamento assoggettato al rispetto dei *principi generali* di cui all'**art. 4** del nuovo Codice quali *l'economicità, l'efficacia, l'imparzialità, la parità di trattamento, la trasparenza, la proporzionalità, la pubblicità*;
- il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia e proporzionalità, in considerazione dell'esigenza di costituirsi in giudizio in tempo utile, rende necessario che si proceda anche mediante affidamento diretto (art. 36 co. 2 lett. A) , avendo cura di assicurare il rispetto dei sopracitati principi di imparzialità e pari trattamento, attenendosi agli appositi criteri per il conferimento dell'incarico *de quo* di cui al vigente regolamento comunale, sia con specifico riguardo all'obbligo di rotazione che relativamente alla determinazione del corrispondente compenso (riferimento ai minimi tariffari), si da darsi parimenti attuazione al su richiamato principio di economicità;

DATO ATTO CHE:

si può procedere all'affidamento diretto degli di cui all'art. 36 co. 2 lett. a del D.lvo n. 50/2016 ma sulla scorta del regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali;

VISTI:

- Il ricorso della Signora Anzaldi Alessandra al Tribunale di Agrigento ex art. 702 bis c.p.c. ;
- La nota redatta dall' UTC , prot. n. 6933 del 27/04/2018 ;
- Il Regolamento Comunale per il conferimento e la disciplina degli incarichi legali approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 28/5/2008 e modificato con delibera consiliare n. 54 del 28/10/09;
- L'elenco unico fiduciario dei professionisti per l'affidamento degli incarichi legali;
- l'Orel,
- Il D. L.vo n. 267/2000,

SI PROPONE

Per i motivi descritti in premessa:

- 1 di prendere atto del ricorso della Signora Anzaldi Alessandra innanzi al Tribunale di Agrigento,
- 2 di prendere atto della nota dell'UTC prot. n. 6933 del 27/04/2018;
- 3 autorizzare il Sindaco e costituirsi in giudizio innanzi al TAR Sicilia, nominando un difensore legale dell'Ente per la tutela dei relativi diritti e ragioni, conferendo allo stesso mandato – ove sussistano le condizioni di convenienza per l'ente – per addivenire eventualmente ad una risoluzione bonaria e transattiva della lite sia in sede stragiudiziale che in corso di giudizio e demandando al Responsabile del servizio competente l'attività gestionale successiva alla predetta nomina;

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL SINDACO PROPONENTE
(Dott. Calogero Cremona)

Pareri resi ai sensi della L.R. 23/12/2000 n. 30 art. 12

Visto : si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P. O. N. 1

.....

Visto: si esprime parere favorevole di regolarità contabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE P.O. N. 4

.....

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 12 L.R. 30/2000;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA

di accogliere la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

di nominare l'Avv. Patrizia Ferrante quale difensore di questo Ente per il procedimento emarginato in premessa a condizioni che il professionista incaricato si impegni a praticare le pre vigenti tariffe professionali minime di legge.

Il Presidente

.....

Il Segretario Comunale

.....